

## Diritti d'autore degli artisti, autori, interpreti, esecutori: le novità del Regolamento AGCOM

### [Delibera n. 95/24/CONS dell'AGCOM](#)

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha pubblicato il 15 maggio scorso con [delibera n. 95/24/CONS](#) il “Regolamento in materia di obblighi di informazione e adeguamento contrattuale degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori, nonché di rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, in attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge sul diritto d'autore” (“[Regolamento](#)”).

La *ratio* del Regolamento è quella di fornire una protezione rafforzata in favore di artisti, autori, interpreti ed esecutori (AIE) – soggetti aventi una minore forza contrattuale sia in fase negoziale, sia esecutiva, all'interno di contratti di cessione o licenza dei propri diritti d'autore - tentando di contemperare i diversi interessi in gioco, ivi inclusi quelli dei soggetti utilizzatori.

Al fine di fornire maggiore trasparenza, il Regolamento prevede degli specifici obblighi di informazione e comunicazione in capo ai soggetti cessionari e licenziatari dei diritti d'autore (art. 5). Tali informazioni dovranno essere rese con cadenza almeno semestrale (salvo diverso accordo tra le parti che preveda un termine anche maggiore, purché non superiore all'anno), per l'intera durata dello sfruttamento. Dopo tre anni dalla conclusione dell'accordo di cessione o licenza, i titolari dei diritti potranno ottenere tali informazioni formulando una espressa richiesta in tal senso ai soggetti utilizzatori. In caso di sub-licenza, i titolari dei diritti saranno legittimati a ricevere informazioni aggiuntive anche dai sub licenziatari e gli altri aventi causa. Gli obblighi di informazione si riterranno assolti anche qualora il cessionario, il licenziatario o sub-licenziatario forniscano tali informazioni agli Organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente.

Gli Organismi di gestione collettiva svolgeranno, quindi, un ruolo determinante nell'esecuzione del Regolamento. È previsto, tra l'altro, che i tre Organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possano stipulare licenze collettive estese per la remunerazione dei diritti, anche in favore di soggetti non rappresentati da alcun organismo (artt. 7 e 10). Ciascun titolare dei diritti potrà decidere - mediante meccanismo di *opt-out* – di escludere le proprie opere dal suddetto meccanismo di licenze collettive.

L'AGCOM valuterà annualmente quali siano Organismi responsabili della raccolta e della distribuzione dei compensi agli AIE, in base a specifici criteri di rappresentatività (art. 8) quali: i) la tipologia dei titolari dei diritti; ii) le tipologie di sfruttamento economico, iii) gli utilizzatori rilevanti e iv) la quantificazione dell'effettivo utilizzo delle opere.

Il Regolamento prevede, inoltre, il diritto per gli AIE ad una retribuzione adeguata ed equa, c.d. “equo compenso” (art. 6), prevedendo che qualora quella inizialmente prevista, di carattere forfettario, si riveli

---

**TORINO**

Corso Emilia, 8 - 10152  
Tel.: +39 011 2413087  
infotorino@jacobacci-law.com

**MILANO**

Via Senato, 8 - 20121  
Tel.: +39 02 76022513  
infomilano@jacobacci-law.com

**ROMA**

Via Leonida Bissolati, 54 - 00187  
Tel.: +39 06 42013332  
inforoma@jacobacci-law.com

**PARIS**

32, rue de l'Arcade - 75008  
Tél.: +33 (0)1 79970200  
infoparis@jacobacci-law.com

sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi successivamente originati dallo sfruttamento delle opere, il compenso possa essere rideterminato. Al fine di valutare se la remunerazione possa considerarsi o meno troppo esigua, saranno considerati i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera in ogni forma, compresi quelli di *merchandising*.

Infine, un ruolo determinante sarà svolto dall'AGCOM stessa cui è affidato il compito di vigilanza e controllo degli obblighi imposti dal Regolamento, ivi incluso quello di dirimere controversie aventi ad oggetto i i) succitati obblighi di comunicazione e informazione, ii) l'adeguamento contrattuale dei compensi, iii) la definizione del compenso in mancanza di accordo tra le parti.

Il Regolamento entrerà in vigore in data 14 giugno 2024 e i settori maggiormente interessati saranno presumibilmente la musica, l'editoria e l'audiovisivo.

---

**TORINO**

Corso Emilia, 8 - 10152  
Tel.: +39 011 2413087  
infotorino@jacobacci-law.com

**MILANO**

Via Senato, 8 - 20121  
Tel.: +39 02 76022513  
infomilano@jacobacci-law.com

**ROMA**

Via Leonida Bissolati, 54 - 00187  
Tel.: +39 06 42013332  
inforoma@jacobacci-law.com

**PARIS**

32, rue de l'Arcade - 75008  
Tél.: +33 (0)1 79970200  
infoparis@jacobacci-law.com